



Igino Sorbino
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
igino@studiosorbino.com
<http://www.studiosorbino.com>

News in pillole del 03 settembre 2021

Ai gentili clienti e Loro Sedi
Informazioni in Pillole su :

- a) Bonus Rottamazione TV
- b) Cessioni di quote sociali: soggette a imposta di registro
- c) Costituzione di Start Up, di srl e srls con processi semplificati
- d) Proroga dei versamenti del 15 settembre '21

Bonus rottamazione TV

Informazioni

Dal 23 agosto è possibile richiedere il **bonus rottamazione tv** per l'acquisto di televisori compatibili con il nuovo digitale terrestre Dvbt-2/Hevc Main (DM 5 luglio 2021), tale bonus:

- consiste in uno **sconto** del **20%** sul prezzo d'acquisto del nuovo televisore, fino a un massimo di €100, rottamando apparecchi tv acquistati prima del 22 dicembre 2018 che non risultano più idonei ai nuovi standard tecnologici di trasmissione televisiva;
- **non** prevede limiti di **ISEE**;
- è **cumulabile** con il precedente incentivo di cui al DM 18 ottobre 2019 che rimane in vigore;
- è disponibile sino al **31 dicembre 2022**, salvo esaurimento fondi.

Per accedervi occorre:

- essere **residenti** nel territorio dello Stato;
- essere intestatari del canone di **abbonamento RAI** oppure esserne esentati.

Ai fini della **richiesta** è sufficiente avere un apparecchio da rottamare e presentarsi dal rivenditore o all'isola ecologica autorizzati con il modulo di autodichiarazione compilato, allegato al DM 5 luglio 2021.

Tutti i **rivenditori** possono registrarsi sulla piattaforma resa già disponibile dall'Agenzia delle Entrate per il precedente bonus, che consente automaticamente di essere autorizzati a concedere il bonus ai cittadini. Lo sconto praticato è poi recuperato dal venditore mediante **credito d'imposta**, da indicare in dichiarazione dei redditi, utilizzabile esclusivamente in compensazione (cod. trib. 6927 - Ris. AE 23 agosto 2021 n. 55/E).

Le risorse al momento disponibili sono pari a circa €220 milioni (€30 milioni sono stati invece già erogati con il precedente incentivo).

Riferimenti normativi

DM 5 luglio 2021

DM 18 ottobre 2019

Ris. AE 23 agosto 2021 n. 55/E

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a il ____ . ____ . ____ a
 _____ (____), residente in _____
 (____), via _____ e domiciliato/a in _____
 (____), via _____, identificato/a mezzo _____
 nr. _____, rilasciato da _____
 in data ____ . ____ . ____ , codice fiscale _____, consapevole delle conseguenze
 penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- che l'apparecchio televisivo, di marca _____ e modello _____ è stato acquistato prima del 22 dicembre 2018;
- di aver consegnato suddetto apparecchio televisivo al rivenditore _____ sito nel Comune di _____ in via _____ oppure al centro comunale di raccolta RAEE sito nel Comune di _____, in via _____
- di essere intestatario del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione

Consenso al trattamento dei propri dati personali

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 106 e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data e luogo del conferimento

Firma del dichiarante

Firma del rivenditore/addetto del centro comunale di raccolta RAEE

il presente modulo va compilato in ogni sua parte con allegata copia di un documento di identità e del codice fiscale. In mancanza dei dati o dei documenti richiesti non è possibile fruire del contributo

Cessioni di quote sociali : ognuna è soggetta a imposta di registro

Nell'ipotesi di contestuali **cessioni di quote sociali**, ciascuna di esse è soggetta a **imposta di registro**, non essendo configurabile un negozio complesso, connotato da una causa unitaria, ma **distinti e autonomi atti** negoziali: questi, pur configurando una fattispecie complessa pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, realizzano tuttavia interessi immediati autonomamente identificabili (cfr. Cass. 11 ottobre 2018 n. 25341).

La Cassazione ha respinto il ricorso di un contribuente avverso l'Agenzia delle Entrate. La Corte ha confermato quanto sostenuto dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale aveva stabilito che l'imposta di registro a tariffa fissa deve applicarsi per ciascuna delle cessioni, contenute nel **rogito**. L'uso del plurale "quote" non assume giuridica rilevanza, essendo indifferentemente adoperato, nell'uso comune del linguaggio, in luogo del singolare "quota", per rappresentare il **trasferimento** (totale o parziale) della **partecipazione** in una determinata società effettuato da un singolo cedente a un singolo cessionario.

Il sostantivo al plurale "**quote**" costituisce, inoltre, sul piano della analisi logica della proposizione, specificazione del sostantivo singolare "**negoziazione**". Sicché, neppure sul piano meramente letterale, trova giustificazione nel testo della disposizione la tesi del ricorrente.

Riferimenti normativi

Cass. 11 ottobre 2018 n. 25341

Cass. 3 agosto 2021 n. 22133

Risp. AE 11 agosto 2021 n. 544

Il DL 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha introdotto, in sede di conversione, la norma che stabilisce la validità e l'efficacia degli atti costitutivi, degli statuti e delle loro successive modificazioni delle **start-up innovative costituite in forma di s.r.l.**, anche semplificata, **redatti con modalità telematica e senza l'intervento di un notaio** e depositati presso l'ufficio del registro delle imprese **al 31 luglio 2021** (data di entrata in vigore della L. 108/2021). Tali società conservano, quindi, l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 39 septies c. 1 DL 77/2021 conv. in L. 108/2021).

La norma evita il rischio di nullità dell'atto costitutivo di tutte le società già costituite con atto sottoscritto digitalmente e iscritte nel registro delle imprese che poteva derivare dalla decisione con la quale il Consiglio di Stato aveva ritenuto imprescindibile il ricorso al notaio per la verifica dei requisiti di legge e per l'accertamento sulla validità dell'atto costitutivo e non ammissibile tale modalità costitutiva (Cons. Stato 29 marzo 2021 n. 2643).

Dopo il 31 luglio e fino all'adozione delle nuove misure concernenti l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (previsti dalla Dir. 2019/1151/UE), le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle start-up innovative in forma di s.r.l. sono deliberate dall'assemblea dei soci, con verbale redatto da notaio (art. 39 septies c. 2 DL 77/2021 conv. in L. 108/2021 e art. 2480 c.c.).

Sempre con riferimento all'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, il Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021 ha approvato, in esame preliminare, lo schema di **decreto legislativo di recepimento della Dir. 2019/1151/UE**.

Tra le novità più significative previste dalla citata Direttiva e recepite nello schema di decreto è la possibilità per il notaio di ricevere, per atto pubblico informatico, **l'atto costitutivo delle s.r.l.** e delle **s.r.l. semplificate** aventi sede in Italia e capitale versato mediante conferimenti in denaro con la **partecipazione in videoconferenza** delle parti richiedenti o di alcune di esse.

La ricezione degli atti avverrà mediante una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato. **Tramite la piattaforma**, il **notaio** accerta l'identità e verifica l'apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale prevista dal D.Lgs. 82/2005 o di altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del Reg. UE 910/2014, la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati e ha la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà.

Il notaio può interrompere la stipula dell'atto in videoconferenza e chiedere la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, se dubiti dell'identità del richiedente o se rilevi il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare una società.

Riferimenti normativi

DL 77/2021
L. 108/2021

art. 39 septies c. 1 DL 77/2021 conv. in L. 108/2021
Cons. Stato 29 marzo 2021 n. 2643
Dir. 2019/1151/UE
art. 2480 c.c.
D.Lgs. 82/2005
Reg. UE 910/2014

Proroga dei versamenti al 15 settembre 2021 stabilita dal Decreto Sostegni Bis

Nel mese di settembre sono molti i contribuenti chiamati alla cassa per il versamento delle imposte. Si tratta di tutti quei soggetti, di seguito elencati, che hanno beneficiato delle proroghe previste per il versamento delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali 2021 anno 2020 dei Redditi, dell'IRAP e dell'IVA.

La scadenza naturale, fissata al **30 giugno 2021** (art. 17 DPR 435/2001), era già stata differita al **20 luglio 2021** per una grande platea di contribuenti a seguito del DPCM 28 giugno 2021.

Tale scadenza è stata ancora oggetto di modifica. Infatti i termini sono stati prorogati per effetto delle disposizioni previste all'art. 9-ter DL 73/2021 conv. in L. 106/2021 alla data del **15 settembre 2021**.

A seguito di richieste, anche l'Amministrazione Finanziaria si è espressa in merito alla proroga dei versamenti andando a chiarire alcuni dubbi e perplessità di contribuenti e operatori del settore tramite la Ris. AE 5 agosto 2021 n. 53/E.

LA NORMA

L'art. 9-ter DL 73/2021 cita quanto segue:

c.1 Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.

c.2 Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati al comma 1 del presente articolo.

La norma ben delinea l'**ambito soggettivo** di applicazione, ovvero i soggetti che possono beneficiare della proroga dei termini di versamento al 15 settembre.

Come specificato dal citato articolo tale differimento coinvolge tutti quei contribuenti che **contestualmente**:

- esercitino attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (all'art. 9-bis DL 50/2017 conv. in L. 96/2017);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Per esercizio di "**attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale**", l'Amministrazione Finanziaria ha specificato che si vuole intendere:

*“L'esercizio in forma di impresa o di lavoro autonomo di attività (per le quali sono stati approvati gli **Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale**) prescindendo dal fatto che tali contribuenti applichino o meno gli ISA”.*

Sono ancora coinvolti dal provvedimento coloro che, rispettato il doppio requisito sopra esposto, al per il **periodo d'imposta 2020**, quindi in corso al 31 dicembre 2020:

- applicano il **regime forfetario** agevolato, previsto dall'art. 1 c. 54-89 L. 190/2014;
- applicano il **regime fiscale di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 c. 1-2 DL 98/2011 conv. in L. 111/2011;
- **partecipano** a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 TUIR, aventi i requisiti indicati all'art. 9-ter DL 73/2021;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Rimangono pertanto esclusi dal provvedimento, nuovamente, i soggetti che svolgono attività agricola e sono **titolari di solo reddito agrario** e tutti i contribuenti che non rispettano il doppio requisito.

Sono **oggetto di differimento** dei termini di versamento le somme che scadono dal **30 giugno 2021** al **31 agosto 2021**, risultanti dalle dichiarazioni:

- sui redditi;
- IRAP;
- IVA.

SCADENZE

La nuova disciplina modifica il calendario dei versamenti dando la possibilità ai soggetti interessati dal provvedimento di adempiere in una unica soluzione o tramite rateizzazione.

UNICO PAGAMENTO

Coloro che decidono per il pagamento in una unica soluzione devono provvedervi **entro il 15 settembre 2021**.

Il versamento al 15 settembre in unica soluzione **non comporta** l'applicazione di maggiorazione, come disposto dal citato art. 9-ter DL 73/2021.

L'Amministrazione Finanziaria ha chiarito, con la Ris. AE 5 agosto 2021 n. 53/E, un vuoto lasciato già a seguito della precedente proroga al 20 luglio 2021, vale a dire la possibilità di differire il versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di **ulteriori 30 giorni** ai sensi dell'art. 17 DPR 435/2001 applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse **L'Agenzia ha negato questa possibilità**, evidenziando l'espressa deroga contenuta nell'art. 9-ter DL 73/2021 all'art. 17 DPR 435/2001.

PAGAMENTO RATEALE

Per i soggetti beneficiari della norma le somme oggetto di proroga possono essere versate in **rate mensili** di ugual importo, come previsto dall'art. 20 D.Lgs. 241/97.

Il calendario, che differisce in parte rispetto agli anni precedenti, prevede sempre la conclusione dei pagamenti **entro il mese di novembre**.

I versamenti rateali sono da effettuarsi entro il **giorno sedici** di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine **di ciascun mese** per gli altri contribuenti. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al **4% annuo**.

Si riporta di seguito il calendario come proposto dall'Amministrazione Finanziaria:

1. Soggetti titolari di partita IVA:

N.RATA	SCADENZA	% INTERESSI
1	15 settembre	0
2	16 settembre	0,01
3	18 ottobre	0,34
4	16 novembre	0,67

2. Soggetti NON titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 TUIR :

N.RATA	SCADENZA	% INTERESSI
1	15 settembre	0
2	30 settembre	0,17
3	2 novembre	0,5
4	30 novembre	0,83

Per coloro che hanno **già effettuato** versamenti secondo il piano originario di rateizzazione possono continuare ad avvalersi di tale piano posticipando i versamenti nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 al **15 settembre 2021** senza l'applicazione di interessi.

Se sono stati versati interessi di rateizzazione, ora non più dovuti, questi possono essere “scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive”, come specifica l’Amministrazione Finanziaria.

In ogni caso sulle rate che il contribuente andrà a versare oltre la data del **15 settembre** dovranno essere applicati gli interessi pari al **4% annuo**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti